



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1) Dott. Franco MOREA | - Presidente- |
| 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO | - Consigliere relatore- |
| 3) Dott.ssa Maria LEONE | - Giudice Ausiliario |

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 337 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019, avverso la sentenza n. 3886/2018(RG 8145/2015) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di contributo di solidarietà, promossa da:

MASSAFRA Cosimo, CARRUGGIO Fedele

rappr. e dif. dall' avv. A.POMPIGNA

- Appellante -

contro

INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore,

rappr. e difeso dagli avv.ti F. CERTOMA', A. BRANCACCIO, A. ANDRIULLI

e contro

TIEMME Industria Grafica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

-Appellata-

OGGETTO: "contributo di solidarietà"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in appello depositato in data 22/7/2019 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la domanda di erogazione della seconda e terza tranche del contributo di solidarietà a cui l'impresa Tiemme Industria Grafica srl, per cui lavoravano, era stata ammessa con decreto del Ministero del Lavoro del 2/12/2013. Hanno assunto gli appellanti l'erroneità della sentenza per avere negato ai ricorrenti un beneficio

già concesso dal Ministero del Lavoro ed erogato all'Inps affinché fosse distribuito ai lavoratori interessati, solo a causa dell'applicazione dell'art 48 bis DPR 602/73 con riferimento ad inadempienze dell'impresa, che non riguardavano i lavoratori beneficiari. Hanno concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.

L'appellato costituendosi, si è riportata alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.

L'appello è infondato.

Il contributo di solidarietà è previsto dalla legge in favore delle imprese che non beneficiano della cassa integrazione guadagni (art 5, comma 5 DL n. 148/1993) e poi è ripartito in parti uguali tra l'impresa beneficiaria e i suoi lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro. Esso è un beneficio con funzione previdenziale, avente la finalità di sostenere le imprese in crisi, che altrimenti dovrebbero ridurre il personale, a fronte di una riduzione del lavoro. Grazie a tale intervento di sostegno, esse conservano il personale riducendo proporzionalmente l'orario di lavoro e fruendo dell'integrazione, che per metà erogano a loro volta ai lavoratori interessati.

L'Inps non ha rapporti diretti con i lavoratori interessati, perché la legge concede alle imprese il beneficio ("alle imprese ..viene corrisposto.."). Anche nel decreto concessorio del Ministero del Lavoro del 2/12/2013 si ribadiva che la Direzione avrebbe trasferito periodicamente all'Inps i fondi da erogare alla società Tiemme.

Trattavasi di somme, insomma, da trasferire alla società, anche se in ultima analisi la metà di tali somme spettava ai lavoratori interessati.

L'art 48 bis DPR 602/1973 impone alle Pubbliche amministrazioni, prima di effettuare un pagamento, di importo superiore a cinquemila euro, di verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento e di segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.

Tale norma si applica pacificamente anche all'Inps che è un ente di diritto pubblico. L'istituto è tenuto, salvo che i crediti di natura assistenziale, a verificare la posizione debitoria del beneficiario sospendendo i pagamenti nel caso in cui accerti che il creditore di tali somme abbia debiti nei confronti dell'Eraio. Nel caso di specie è pacifico che la società Tiemme fosse debitrice di ingenti somme rinvenienti da cartelle esattoriali e che il pagamento dovesse essere fatto nei confronti della stessa società, a prescindere dalla destinazione finale del denaro. Quando, quindi, la norma dell'art 48 bis impone all'istituto di sospendere i pagamenti si riferisce in modo onnicomprensivo ad ogni

dazione di denaro, cioè trasferimento, non rilevando che poi la società dovesse trasferirne a sua volta la metà ai lavoratori.

L'Inps pertanto era tenuto a sospendere il pagamento, in attesa di concludere l'esecuzione nei confronti della società.

L'appello deve essere rigettato. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.

Nulla per le spese.

Taranto, 22/2/2023

Il Relatore

Dott.ssa R. Di Todaro

Il Presidente

dott. F. Morea